

ECCELLENTISSIMA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

P.P. n. 31079/05 R.G.N.R.

Sentenza n. 1/2017

Imputati:

RAMIREZ RAMIREZ Hernan Jeronimo

AHUMADA VALDERRAMA Rafael Francisco

ATTO DI APPELLO

Il sottoscritto Avvocato Valentina Perrone, con studio in Roma, Via Leone IV n. 38, difensore d'ufficio del Signor **Ramirez Ramirez Hernan Jeronimo** nato a Talca (Cile) il 06.11.1924 e del Signor **Ahumada Valderrama Rafael Francisco**, nato a Talca (Cile) il 13.01.1945 avverso e contro la sentenza resa dalla Corte di Assise di Roma – Terza Sezione, Presidente Dott.ssa Canale il 17 gennaio 2017, con giorni novanta per il deposito delle motivazioni, con il presente atto intende impugnare la menzionata decisione poiché la stessa appare sconnessa dal punto di vista motivazionale, contraddittoria rispetto al corposo materiale probatorio raccolto, esagerata nelle conclusioni e nell'attribuzione del fatto-reato agli appellanti: insomma una sentenza che attribuisce la *condanna maxima* in maniera ingiusta, inattuale ed inappropriata per tutti i motivi che proveremmo ad illustrare alle Signorie Loro.

Ai fini del gravame chi scrive ritiene possa essere utile ripercorrere in breve il fatto e verificare, all'esito delle considerazioni che saranno esposte, se vi sia spazio o meno per riformare una sentenza che, per come i fatti sono stati denunciati e descritti e per gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, appare incoerente, inappropriata e, soprattutto, eccessivamente severa per lo scarso patrimonio probatorio raccolto.

I FATTI

Descriveremo, per comodità espositiva, i fatti per come risultano dal decreto che dispone il giudizio e che divide i casi per singole posizioni.

Capo L1 – caso Juan Montiglio Murua

Per questo capo di imputazione è stato condannato il Signor Rafael Valderrama Ahumada in qualità di addetto agli interrogatori e alle torture

Il caso di Juan Montiglio Murua si colloca nel 1973, anno del colpo di Stato in Cile.

Ed infatti, l'11 settembre 1973 le Forze armate cilene attuarono un colpo di Stato contro il Presidente della Repubblica, Salvador Allende, cingendo d'assedio il Palazzo Presidenziale, attaccandolo con carri armati da terra e con bombardamenti da parte dell'aviazione militare.

Nella Moneda si trovava il Presidente Allende con funzionari governativi, alcuni carabinieri e la guardia presidenziale – GAP (Gruppo Amici del Presidente).

A seguito della resa, voluta dal Presidente Allende che, per non lasciare vivo il Palazzo si suiciderà nelle ore successive alla resa, le altre persone presenti nel Palazzo furono invece arrestate.

Tra queste persone vi era **Juan Montiglio Murua**, nome di battaglia "Anibal", militante del partito socialista, che faceva parte della guardia presidenziale (GAP), con compiti di sorveglianza e sicurezza sia della persona del Presidente che dei locali e delle residenze da lui frequentati.

Anche se il Presidente Allende aveva esonerato tutti i suoi collaboratori dalle loro responsabilità di tutela della sua persona, nessuno si allontanò dal proprio posto e pertanto tutti i membri del GAP furono catturati dai golpisti.

Il Montiglio venne quindi trasportato alla caserma del Reggimento Tacna, comandata dal Colonnello Luis Joaquin Ramirez Pineda, (per il quale è

stata emessa sentenza di non doversi procedere perché il reato estinto per intervenuta morte del reo), dove venne sottoposto ad interrogatorio, minacciato e percosso insieme agli altri componenti del GAP.

Il giorno successivo al Golpe, il comandante del Reggimento, Ramirez Pineda ricevette la visita di alti ufficiali e dello stesso Generale Pinochet, il quale gli avrebbe dato il preciso ordine di fucilare tutti i componenti del GAP.

I membri del GAP furono pertanto condotti a Peldehue, appezzamento di terreno di proprietà dell'esercito, comandato dal capitano Rafael Valderrama Ahumada: in detta area erano collocate tende, cucine da campo, ecc.

Dai diversi racconti assunti nell'istruttoria dibattimentale il Signor Montiglio non fece più rientro al Reggimento Tacna e si presunse pertanto che lo stesso fosse stato fucilato nell'area di Peldehue senza tuttavia che fosse rinvenuto il suo corpo e/o parti di corpo che potessero essere validate dalla prova del DNA.

Anzi su tale argomento storico magari torneremo in seguito, tuttavia alcuni testimoni rappresentano una discordante realtà in cui i deportati non si sa se fossero 20 o 26, indicando tale divergenza appunto la presenza o meno del Montiglio.

L'imputato Ahumada Valderrama Rafael Francisco, solo perché ritenuto un semplice *addetto agli interrogatori e alle torture* veniva quindi dichiarato colpevole del delitto di omicidio come contestato capo L1 in danno di Montiglio Murua Juan, con condanna alla pena dell'ergastolo sulla scorta di una serie di deduzioni malevole di cui non vi è traccia in tutto il celebrato processo.

Il Valderrama veniva altresì condannato al risarcimento del danno in favore di ciascuna delle parti civili costituite, nella misura di € 500.000,00, oltre alla refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle medesime parti civili e alla refusione delle spese di difesa sostenute dagli intervenienti.

L'appellante, invece, veniva assolto per il delitto di sequestro di persona contestato perché estinto per prescrizione: tale incongruenza balza

evidente se solo si considerano le motivazioni circa la premeditazione e le aggravanti circa la crudeltà.

Capo M1 – caso Venturelli Leonelli Omar Roberto

Ramirez Ramirez Hernan Jeronimo quale Capo della Regione militare e comandante delle guarnigioni di Temuco e di Lautaro.

Anche la scomparsa di Venturelli Leonelli Omar Roberto si colloca nella fase antecedente alla nascita del Plan Condor, nella immediatezza del colpo di Stato in Cile.

Omar Venturelli era un ex sacerdote, professore del Dipartimento di pedagogia dell'Università Cattolica, con sede a Temuco e membro del gruppo Cristiani per il Socialismo, Movimento della Sinistra.

Dopo il colpo di Stato e la morte di Allende dell'11 settembre 1973, fu emanato un bando dall'Intendente della Regione e dalla Giunta militare nella Provincia di Temuco per la presentazione di numerosi soggetti presso le competenti autorità, pena l'applicazione della "Legge di Fuga".

Il 16 settembre 1973, il Venturelli si presentò volontariamente presso il Reggimento Tucapel, nella guarnigione di Temuco. A capo di tale Reggimento vi era Ramirez Ramirez Hernan Jeronimo, rappresentante di governo della Regione Militare, divisa nella guarnigione di Lautaro e Temuco.

Il Venturelli, per il suo impegno e il suo legame al Movimento della Sinistra, fu arrestato e tradotto nel carcere di Temuco, che era sotto la giurisdizione del procuratore militare di Temuco – Cautin, Oscar Alfonso Podlech.

Gli internati nel carcere di Temuco venivano trasferiti, durante il giorno, nella caserma di Tucapel dove venivano sottoposti ad interrogatori sotto tortura.

Il 4 ottobre 1973, il Venturelli fu prelevato dal carcere di Temuco e il giorno successivo, quando i familiari si recarono al carcere per poter

vedere il loro caro, venne comunicato loro che il prigioniero era stato liberato.

Nel registro di uscita del carcere di Temuco non figura il suo nome, mentre in quello del Reggimento Tucapel risulta una sua firma, che, secondo i familiari non corrisponderebbe a quella del Venturelli ma che tuttavia non è mai stata sottoposta a perizia calligrafica.

La scarcerazione sarebbe avvenuta per ordine della Procura dell'esercito di Cautin, ordine di libertà n. 52.

Il rapporto della Commissione Retting ha dichiarato Omar Venturelli Leonelli "*a tutt'oggi desaparecido*".

L'imputato Ramirez Ramirez Hernan Jeronimo, quale Capo della Regione militare e comandante delle guarnigioni di Temuco e di Lautaro, veniva quindi dichiarato colpevole del delitto di omicidio come contestato capo M1 in danno di Venturelli Leonelli Omar Roberto, con conseguente condanna alla pena dell'ergastolo.

Veniva altresì condannato al risarcimento del danno in favore di ciascuna delle parti civili costituite, nella misura di € 500.000,00, oltre alla refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle medesime parti civili e alla refusione delle spese di difesa sostenute dagli intervenienti.

Veniva invece emessa sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di sequestro di persona contestato perché estinto per prescrizione.

I° MOTIVO

**NULLITA' DEL PROCEDIMENTO PER NULLITA' DEGLI ATTI
CHE RICONOSCONO LA CITTADINANZA ITALIANA POICHE'
ATTIVITA' SVOLTA NON DALL'AVENTE DIRITTO
MA DA PARTE DI TERZI PRIVI DI APPOSITA DELEGA
PER RICHIEDERLA**

II° MOTIVO

DOVERSI ASSolvere GLI IMPUTATI PER NON AVER
COMMesso IL FATTO

III° MOTIVO

DOVERSI ASSolvere GLI IMPUTATI AI SENSI DELL'ART.
530 II° c.p.p. PER NON ESSERE STATA RAGGIUNTA LA PIENA
PROVA DELLA LORO COLPEVOLEZZA OLTRE OGNI
RAGIONEVOLE DUBBIO

IV° MOTIVO

INSUSSISTENZA DELLE AGGRAVANTI RELATIVE ALLA
PREMEDITAZIONE E AI MOTIVI ABIETTI E FUTILI E PER
AVER PROVOCATO SEVIZIE E TORTURE PER AGGRAVARE
LE SOFFERENZE DEI *DESAPARECIDOS*

Il processo che ci occupa rappresenta uno di quei processi che difficilmente possono essere inquadrati nell'ambito degli ordinari giudizi che, in maniera più o meno strutturata, si svolgono nei nostri Tribunali.

E' un processo in cui il *thema decidendum* è legato alla presunzione che alcune persone siano state prima torturate e poi uccise, senza tuttavia che i corpi di quelle persone siano mai stati ritrovati; è un processo fortemente caratterizzato da una matrice *politica* in quanto l'azione penale, diversamente da quello che accade normalmente, fu esercitata dal Guardasigilli e non dal P.M. competente; è un processo che riguarda fatti accaduti fuori del territorio nazionale ma che avrebbe coinvolto anche dei connazionali, che tuttavia sono stati dichiarati *cittadini italiani* solo dopo la loro scomparsa e sulla apertura della procedura da parte non dei diretti interessati, neppure *per delega antecedente alla loro presunta scomparsa*.

La stranezza del processo che ci occupa, dunque, riveste molti aspetti procedurali e di merito che la prima istruttoria, a parere di chi scrive, non solo non ha approfondito, ma ha addirittura liquidato con qualche riga, come se tutte le contestazioni sopra evidenziate fossero una “*cosetta di poco conto su cui neppure spendersi troppo*”.

Tuttavia, prima di affrontare il merito, chi scrive ritiene opportuno soffermarsi ancora una volta sulle contestazioni preliminari che, a quanto pare, sono state del tutto tralasciate come se fosse normale aprire una procedura amministrativa tesa al riconoscimento automatico della cittadinanza *iure sanguinis* non da parte del diretto interessato, bensì da un qualsiasi terzo privo tuttavia di apposita delega!

Il punto fondamentale del giudizio che ci occupa, infatti, preliminare ad ogni approfondimento fattuale, storico, politico, istruttorio e documentale è capire se – a prescindere dalla discendenza diretta da cittadini italiani e su cui nessuno può dire qualcosa – l’apertura della procedura per l’accertamento della sussistenza della cittadinanza italiana, anche *iure sanguinis*, preveda oppure no l’intervento del diretto interessato oppure se quell’intervento possa essere assolto da chiunque, e, in questo caso, se il terzo debba essere munito o meno di una procura speciale.

Infatti tutti gli atti di cittadinanza che chi scrive ha visto all’interno del fascicolo del dibattimento, si riferiscono a soggetti che sarebbero *scomparsi* anni prima del rilascio e del riconoscimento della cittadinanza italiana, sicché ci si è domandati sull’iter che la procedura di dichiarazione ha avuto e se quella procedura fosse allora, come ora, nulla del tutto.

Infatti, se da un lato è vero che la cittadinanza *iure sanguinis* ha un iter automatico, dobbiamo pur sempre registrare che quella procedura amministrativa predisposta al dichiarazione della cittadinanza italiana, dovrà pur essere intrapresa ed iniziata da qualcuno.

Ora, *quel qualcuno* può essere un *quisque de populo* oppure deve essere un soggetto appositamente legittimato? E ancora: possibile che chiunque possa accedere alla procedura della dichiarazione della cittadinanza italiana senza che vi sia il preventivo consenso dell’avente diritto?

Se le domande che questo difensore si è posto e ha posto al Primo Collegio sono corrette, perché nessuno di quei Giudici ci ha finora spiegato,

motivato o giustificato, mettendolo nero su bianco, che quella procedura di dichiarazione della cittadinanza italiana poteva essere assolta da *un qualunque terzo* anche in assenza di una esplicita procura da parte del diretto interessato?

Il punto non è di secondo momento perché secondo chi scrive, se gli atti amministrativi di riconoscimento della cittadinanza italiana fossero nulli per carenza dei requisiti amministrativi fondamentali, allora questo giudizio risulterebbe del tutto inappropriato e a sua volta nullo.

A suffragare i dubbi di questo difensore è sufficiente verificare la vigente normativa sul punto che, in tema di *richiesta di cittadinanza*, fa esplicito riferimento *all'avente diritto*: e non potrebbe essere altrimenti poiché il diritto di cui si sta discutendo è uno di quei diritti che il nostro ordinamento cataloga come *personalissimo* che, in quanto tale, può essere delegato a terzi solo con uno specifico atto.

Se non fosse così, chiunque potrebbe richiedere in favore di un soggetto qualsiasi il certificato di cittadinanza italiana solo sulle credenziali documentali della discendenza diretta, cosa questa che, all'epoca dei fatti, non era possibile poiché la c.d. *doppia cittadinanza* avrebbe comportato degli oneri che il beneficiario doveva assicurare e quindi scegliere se assumerli o meno.

Per fare un semplice esempio prendiamo l'onere del servizio di leva.

All'epoca in cui i diversi Consolati Italiani in America Latina riconoscevano la cittadinanza italiana *iure sanguinis*, in Italia era ancora in vigore l'obbligo del servizio di leva: chi era dichiarato cittadino italiano avrebbe dovuto assolvere a quell'obbligo oppure no?

Siamo certi che chi ha fruito della cittadinanza italiana con quelle modalità e in quel periodo aveva espresso quella volontà?

Ma questo è e rimane un banalissimo esempio: ad esso, tuttavia, sono connessi altri oneri come quello fiscale o sanitario. Insomma liquidare con due righe il problema sollevato ci sembra un po' riduttivo poiché dalla sentenza impugnata non trapela un minimo ragionamento e/o approfondimento che possa convincerci fino in fondo che quei poveretti,

desaparecidos o meno, avessero, al momento del fatto-reato l'intenzione e la volontà di essere dichiarati cittadini italiani.

Come vedremo, tuttavia, quelle dichiarazioni di cittadinanza sono servite per introdurre il presente giudizio, poiché il meccanismo di cui al combinato disposto degli articoli 8 e 9 del codice penale prevede, appunto, la cittadinanza italiana della vittima.

Per quanto attiene il merito dei casi per cui è gravame, ritiene chi scrive che la piena prova, oltre ogni ragionevole dubbio della colpevolezza degli imputati non sia stata raggiunta durante la prima istruttoria.

Infatti l'istruttoria dibattimentale tenutasi per oltre due anni, oltre al triste racconto di familiari, amici e storici ha potuto raccogliere soltanto *dichiarazioni de relato* in cui l'interesse degli stessi testimoni, molto spesso anche parti civili, non è stato attentamente valutato e ponderato.

Se da un lato, difatti, il racconto della persona offesa può essere dirimente nell'ambito del giudizio, nel caso che ci occupa le persone offese testimoni non erano, per la maggior parte di loro, presenti ai fatti, sicché il loro narrato deriva da racconti appresi da altri soggetti che, neppure loro presenti ai fatti, avrebbero raccolto la testimonianza di altri testimoni.

Insomma una serie di testimonianze che, anche se strutturate sotto il profilo storico-documentale, rimanevano il frutto del dolore di persone che avevano perso qualcuno piuttosto che la lucida rappresentazioni disinteressata di testi oculari dei fatti oggetto di giudizio.

Nonostante questo, dobbiamo registrare che in questo processo non abbiamo soltanto rievocato la tragedia di anni di guerre civili, ma abbiamo assistito anche a racconti terribili in cui i figli piangevano padri mai conosciuti e padri che piangevano figli scomparsi nel giro di una notte.

E' stato un processo che ha celebrato la disperazione di intere famiglie, disgregate da atti dispotici e scellerati, in virtù di ottuse ideologie, l'orrore dell'uomo contro l'uomo per bieca sopraffazione ideologica.

Un giudizio toccante, pieno di emozioni e rievocazioni.

Tuttavia la storia è storia e questa, seppure ricordata in maniera cruda, con difficoltà e con il groppo alla gola è un racconto che ognuno ha potuto apprezzare solo per quel che era.

Tuttavia in Italia i processi devono seguire le regole del codice di rito ed i fatti contestati debbono essere provati in maniera puntuale, quasi maniacale per la portata del giudizio e dei fatti e, comunque, oltre ogni ragionevole dubbio.

Alla luce di tali considerazioni il dovere intellettuale, ma ancora più quello processuale degli addetti ai lavori, è quello di scindere le due fasi: da una parte l'inevitabile condanna morale e umana del racconto, dall'altra, l'accertamento del fatto-reato, puntualmente attribuibile a ciascun imputato, tenuto conto del principio del ragionevole dubbio, della presunzione di innocenza e della non addebitabilità oggettiva del fatto.

Fatte tali debite premesse, occorrerà evidenziare che, a parere di chi scrive, nessuna prova certa e oltre ogni ragionevole dubbio è stata raggiunta in questo processo e le condanne risultano essere più il frutto di un addebito oggettivo, quel *non potevano non sapere, non potevano non conoscere* su cui molti giudizi di colpevolezza si sono sgretolati all'esito di un esame più attento e puntuale.

Senza dover far accademia, è noto a tutti che oggetto di prova sono solo ed unicamente i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena.

Diverse sono le categorie di prova che si sono cristallizzate nella nostra esperienza processuale:

- **la prova materiale;**
- **la prova critica o indizio** (di qui il richiamo all'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti);
- **la prova storica o rappresentativa** che consiste in un ragionamento su un fatto noto da cui si ricava l'esistenza di un fatto da provare.

In questo caso la struttura logica del ragionamento deve basarsi sia sulla credibilità della fonte (e quindi sulla conoscenza diretta), sia

sull'attendibilità dell'elemento di prova che è appunto legata alla verosimiglianza.

Ora, nello scorrere la sentenza, oggi appellata, si potrà riscontrare un piccolo sunto storico, per i casi che ci occupano, nel quale gli imputati vengono individuati essenzialmente in maniera oggettiva, rispetto a una scarna, inesistente e fragile individuazione probatoria.

Iniziamo con il Caso L1 – caso Juan Montiglio Murua, unico imputato ancora in vita Rafael Valderrama Ahumada.

Quello che ci chiediamo e soprattutto chiediamo a Questa Ecc.ma Corte è se il Valderram Ahumada deve essere dichiarato colpevole solo perché era il capitano di Peldehue, proprietà gestita e amministrata dal Reggimento Tacna, al comando del Luis Joaquin Ramirez Pineda, oppure perché ha contribuito, con un apporto fattivo inequivocabile, all'uccisione del Signor Montiglio Murua?

Il fatto di essere soltanto un capitano (e quindi un ufficiale di rango inferiore) responsabile militare e amministrativo di quell'appezzamento di terreno dove si effettuavano gli interrogatori con l'uso di torture, quale connessione, apporto fattuale o contributo può aver avuto con l'uccisione del Montiglio per ordine del Valderrama?

Come può ritenersi automatica l'equiparazione tra la responsabilità per la prigionia clandestina delle vittime finalizzata ad acquisire informazioni sui gruppi sovversivi e quella dell'eliminazione degli stessi?

Dove è la prova dell'effettiva partecipazione, diretta o indiretta del Valderrama nella uccisione del Montiglio, anche in considerazione del suo ruolo non certo apicale nella catena di comando?

Dove è la prova della responsabilità del Valderrama nel compimento dei fatti di cui all'imputazione? Dove risiede la prova che le azioni non siano state realizzate al di fuori di precisi ordini superiori quando i testimoni e

gli storici assunti hanno tutti più o meno dichiarato la responsabilità dei vertici?

La stessa Signora Montiglio, Rina Belvederessi Munoz, all'udienza del 15.04.2015 riferiva: *“Ahumada Valderrama era stato presente a tutto lo svolgimento dei fatti della Moneda ... riferiva altresì che il predetto era un capitano presente nella caserma di Peldehue, mentre Ramirez Pineda era il comandante del Tacna, lui ha dato l'ordine di portarli lì e farli ammazzare ...”*.

Chi scrive è dell'opinione che i processi debbano essere celebrati per scoprire la verità e non per fare esercizi di *logica intellettuale*, poiché dire siccome l'ultimo luogo in cui Montiglio è stato visto è la caserma Tacna e siccome gli uomini del GAP furono portati a Peldehue per essere fucilati e capitano di Peldehue era il Valderama Humada, allora tutto ciò che è capitato al Signor Montiglio è sicuramente ascrivibile anche all'imputato Valderrama Humada.

In tale contesto alcuni testimoni hanno riferito che tutti gli uomini del GAP furono portati a Peldehue e lì furono fucilati.

Tuttavia altri membri del GAP che facevano sempre parte della sicurezza del Presidente come Juan Osses Beltran (udienza del 15.04.2015) Gallegos Todd che lavorava alla sicurezza del Presidente e Seoane Miranda, Ispettore Capo d'Investigaciones presso la Presidenza ebbero salva la vita e non furono fucilati: perché tale incongruenza?

Il teste Gallegos Todd (udienza del 16.04.2015), addetto alla sicurezza del Presidente, arrestato con Seoane Miranda – Ispettore capo alla Presidenza – e con il signor Montiglio dopo l'assalto e la presa della Moneda e condividente con lo stesso Montiglio la prigionia alla caserma Tacna, affermava che la sua liberazione fu trattata insieme a quella di altri funzionari.

Il testimone Venegas Venegas, all'udienza del 16.04.2015, in qualità di caporale Reggimento Tacna all'epoca dei fatti, dichiarava che il Reggimento Tacna era comandato dal Colonnello Ramirez Pineda che il **12 settembre 1973 ricevette la visita di Pinochet e di alti ufficiali e che Pinochet ordinò che i membri del GAP dovevano essere fucilati: all'esito di quell'ordine i membri del GAP furono condotti a Peldehue.**

Tuttavia il racconto diventa un poco più articolato poiché il Venegas riferisce quello che riferisce, solo per averlo appreso da un'altra persona.

Infatti il Venegas era in servizio presso il Reggimento Tacna e dichiarò che il 13 settembre 1973 *“vide un camion militare dove gli ufficiali del Tacna gettavano membri del GAP legati mani e piedi”*: come faceva a sapere che quei prigionieri furono portati a Peldehue?

E' in grado di riferirlo solo perché la moglie di un sottoufficiale che presiedeva l'area di pertinenza del battaglione dei trasporti, raccontò al Venegas che il 14 settembre 1973 vide scendere da un camion 20 persone legate mani e piedi.

Tuttavia è lecito chiedersi in quanti fossero partiti dal Reggimento Tacna dopo che era trascorso un giorno da quella partenza: il teste Seoane, infatti, aveva dichiarato *“noi prigionieri della Moneda che arrivammo al Reggimento e che fummo sistemati all'interno di queste scuderie eravamo 49. Dieci consulenti (...), diciassette detective (...) e ventidue membri del GAP”*.

Se quindi il teste Seoane individua 22 membri del GAP dopo l'assalto alla Moneda (v. pag. 30 udienza 16.04.2017 – settultima riga), e poi racconta a pag. 32 riga 6 che la vita di quattro membri del GAP fu salvata perché portati allo stadio del Cile, come si giustifica quel numero (18) con quell'altro indicato nell'impugnata decisione in cui a pag. 120 si parla di 26 membri del GAP deportati a Peldehue e con quell'altra dichiarazione del teste oculare che ne ha visti solo 20?

Tra quegli oppositori vi era anche il signor Juan Osses Beltran che è stato sentito come teste nel racconto dell'assalto alla Moneda il quale, tuttavia, seppure appartenente ai GAP non sembra essere stato deportato in camion: quindi quanti membri del GAP furono deportati con il camion a Peldehue e soprattutto, su quel camion, fu fatto salire o no il signor Montiglio?

Infatti lo stesso teste Seoane **dichiara di non aver visto salire sul camion Montiglio ma deduceva che** avendo visto molti membri del GAP salire sul camion, sicuramente anche Montiglio doveva essere lì.

Tuttavia la domanda che ci siamo posti e Vi abbiamo posto è: il Signor Montiglio su quel camion ci è salito o no, e se non ci fosse salito, che fine avrebbe fatto?

E nel caso in cui il Montiglio fosse salito su quel camion, visto che la moglie del sottoufficiale dice di averne visti scendere solo 20, siamo certi che il signor il Montiglio fosse tra quelli, visto che era trascorso oltre un giorno dalla partenza? Chi ci dice che, qualora presente alla partenza, non fosse accaduto qualcosa durante il tragitto per cui lo stesso non sarebbe mai arrivato a destinazione? E' stato liberato *in itinere*? E' stato ucciso *in itinere*?

Tuttavia il teste Seoane, a pag. 35 della propria deposizione racconta un ulteriore particolare: il giorno in cui ci sarebbe stato il trasferimento dei prigionieri al Peldehue, i membri del GAP venivano chiamati per essere imbarcati sul camion, tuttavia tra loro fu chiamato anche un *funcionario di investigaciones*, sicché si deve dedurre che non è vero che soltanto i membri del GAP furono deportati con il camion verso il Peldehue!

Nonostante tali discrasie narrative, chi scrive non può non dubitare della esatta ricostruzione operata sulla testimonianza del Seoane.

Infatti, sempre dalle dichiarazioni acquisite e lette all'udienza del 16.04.2015 del Vice Ispettore Douglas Ely Gallegos Todd emerge che:
“... Dopo il bombardamento, l'incendio e la decisione di arrenderci presa dallo stesso Presidente Allende, rividi nuovamente Anibal tra i prigionieri che siamo stati prima in via Morandé e successivamente tradotti al reggimento Tacna. Lì lo ricordo perfettamente mentre minacciavano di fucilarci, lo ricordo anche nelle scuderie ove passammo la notte tra minacce e percosse. In questo luogo ricordo anche Eduardo Paredes, Enrique Huerta, Arsenio Poupin, Enrique Paris, ed altri consiglieri del Presidente (...). Il giorno 12, fui rimesso in libertà su richiesta della stessa polizia di investigaciones (...). Il nostro capo, Juan Seoane, rimase detenuto fino al giorno successivo e fu testimone del destino finale dei detenuti al palacio.

Quindi se il Seoane fu presente al Reggimento Tacna fino al giorno 13, o forse 14 settembre quando vide caricare i militari del GAP, e non notò Montiglio sui camion, essendo stato liberato il giorno successivo, come poteva riferire della sorte del Montiglio stesso?

I dubbi di chi scrive, infine, vengono confermati dalle dichiarazioni rese e lette all'udienza del 16 aprile 2015, pag. 52 dal Signor Venegas Venegas, Caporale di secondo livello:

“... all'epoca del 11 settembre 1973, il comandante del Reggimento Tacna era il colonnello Joaquin Ramirez Pineda per quello che mi riguarda, in qualità di caporale di secondo livello, compivo le mie funzioni nella terza batteria, al comando del capitano Rafael Ahumada.

E ancora: a pag. 52 ultima riga e pag. 53:

“... all'alba del giorno 11 settembre 1973, verso le 5:30, dopo che tutto il reggimento dovette essere in piedi, ci fu ordinato a tutti noi sottufficiali di confluire in maniera urgente alla sala dei sottufficiali. In questo luogo fummo informati, tra le altre considerazioni, che tenuto conto della situazione del Paese e della crisi esistente, le forze armate avevano disposto di prendere il governo, che per questo si contava sull'appoggio di tutte le unità del territorio nazionale, che questa azione non sarebbe stata uguale al Tancazo. Si arrivò anche a segnalare che avrebbero per ... concorso in appoggio a detta azione unità blindate dell'esercito provenienti da Antofagasta. Chi ci parlava in questi termini era il proprio comandante del reggimento Joaquin Ramirez Pineda, colui che aggiunse che se ci fosse stato nel salone qualche sottufficiale che non fosse stato d'accordo l'avrebbe dovuto dire in quel momento, e che per quello non avesse nessuna paura di dirlo. Ricordo che un sergente che era presente chiese di essere escluso dall'operazione, gli fu ordinato di rimanere di guardia nell'unità...”

A pag. 54:

“... il nostro rientro al reggimento Tacna avvenne verso le ore otto del mattino, del giorno 12 settembre 1973 (...) entrando nell'unità potei vedere, nel soprannominato cortile d'onore, un gruppo composto da approssimativamente 30, 40 persone che si trovavano per terra, a faccia in giù, con le mani sulla nuca. (...). Quando iniziai il mio turno di guardia ricordo che mi venne detto: ci sono 26 prigionieri e domani ci devono essere tutti e 26, alludendo con questo ai suddetti detenuti ...”.

“... Questa donna vide, attraverso una finestra che si rivolge sulla proprietà del Tacna, da sopra un muro di mattoni diroccato, che i militari fecero parcheggiare un camion vicino alla detta buca o fossa, e che immediatamente iniziarono a far scendere o meglio a tirar fuori persone che erano legate, le mettevano sull'orlo della fossa, a gruppi di tre,

quattro, sparavano loro, dopo buttavano i loro corpi dentro la fossa e procedevano con lanciare al suo interno delle granate. Dopodiché, ripetevano l'operazione con altre quattro persone e così via.

Questa testimone mi disse di aver contato sulle 26, 27 vittime, le quali prima di essere giustiziate gridavano parole d'ordine politiche che ella sentì dalla camera in cui si trovava.

Il teste Sequel pag. 75 riferiva così: “...ad il 12 settembre, all'incirca, verso le sei del pomeriggio”. Indicando questa come data fatale.

Tuttavia continuava a pag. 80: “... A Fuerte Arteaga sono stati prelevati resti ossei, frammenti di resti ossei, che mediante lo studio del DNA dell'istituto medico legale del Cile, con un appoggio di un laboratorio austriaco, ha permesso di stabilire ... undici sono stati identificati, per cui è un'evidenza inconfutabile e scientifica che ha dimostrato che le testimonianze che avevamo ottenuto ... dalle indagini erano completamente, pienamente coincidenti ...”.

“Per ultimo voglio aggiungere che dalle indagini effettuate dal personale che era sotto il mio comando... allora, dalle indagini fatte il tenente Jorge Ivan Herrera Lopez era subalterno, e secondo le testimonianze è quello che fucila”.

“Il tenente Jorge Ivan Herrera Lopez, si congeda dall'esercito con il grado di maggiore, è quello che personalmente ha fucilato i prigionieri della Moneda, ma lui era subalterno che... era un subalterno che obbediva agli ordini del capitano Rafael Ahumada Valderrama”.

Questa affermazione dovrebbe inchiodare l'appellante alle proprie responsabilità, tuttavia chi scrive, scettica per deformazione professionale, dopo aver saputo che l'uccisore materiale di alcuni membri del GAP, dopo il congedo, non solo non ha subito alcun processo, ma sarebbe stato addirittura promosso dal grado di tenente a quello di maggiore, provava a farsi qualche domanda, ossia se il Lopez abbia ricevuto quelle gratificazioni in cambio di accuse pesanti.

Oggi chi scrive non ha avuto alcuna possibilità di interrogare il Signor Lopez perché, seppure in vita, non è mai stato chiamato sul banco dei testimoni.

Inoltre le dichiarazioni del teste Seoane, seppur raccolte nel lontano 3 luglio 2000 (ben diciassette anni prima della celebrazione di questo giudizio!) sono state tenute lì, nel cassetto, senza offrire alla difesa degli imputati, alcuna possibilità di contro-esaminare.

Il teste, impossibilitato per malattia a partecipare all'udienza, portava la Procura a richiederne l'acquisizione dei verbali raccolti in quel lontano 2000 per impossibilità sopravvenuta di esaminare il teste, nonostante la fiera, ma anche inutile, opposizione delle difese.

Sul punto la Corte accoglieva il criterio di *inimmaginabilità dell'evento* che avrebbe potuto colpire il teste, e la Procura chiedeva ed otteneva l'acquisizione di quelle dichiarazioni.

Senonchè chi scrive ripeterà a Questa Corte le medesime osservazioni sollevate nel primo giudizio: è possibile non immaginare che all'epoca del sit raccolte, un signore anziano di 72 anni (era nato nel 1928) non potesse avere per il futuro un qualche problema?

Del resto chi ha istruito il processo era la Procura di Roma, ossia la stessa che aveva raccolto quelle sit, sicché, essere *maliziosi* sul punto è più che lecito: del resto molti testimoni non si sono potuti ascoltare e contro-esaminare proprio per le stesse identiche ragioni.

Un meccanismo del genere, che consente di *preconfezionare* dichiarazioni da utilizzare nel processo senza la possibilità minima di poterle contraddire o confutare, che garanzie di equilibrio processuale può offrire?

All'epoca delle sit in discussione, infatti, che male c'era ad instaurare un *incidente probatorio* ed offrire alla difesa degli imputati la possibilità di contro-esaminare il testimone?

Perché non offrire alla difesa degli imputati una simile prerogativa?

Del resto non dovrà sfuggire alle Signorie Loro che quasi tutte le difese, ad eccezione di una, sono stati nominati d'ufficio per degli imputati detenuti a 20 mila chilometri di distanza senza la possibilità di incontrarli, ascoltarli, poterne raccogliere le loro reali difese.

E' stato, sotto quel profilo, un processo equilibrato?

Bene, ci si potrebbe obiettare: perché non avete preso passaporto, aerei, carta e penna e non vi siete recati dall'altra parte del mondo ad incontrare gli imputati? E a spese di chi?

Tuttavia, volendo assolvere all'incarico in maniera professionale e deontologicamente ineccepibile, chi scrive ha richiesto sempre un equilibrato confronto con quelle deposizioni che forse potevano apportare al processo più di una luce.

Evidentemente così non è stato poiché neppure ex articolo 507 c.p.p., la Prima Corte ha deciso di chiamare il teste Seoane che oggi quasi novantenne, forse sarebbe comunque potuto venire a sottoporsi alle domande dei difensori.

Tuttavia occorrerà ricordare che a quel punto il Presidente della Corte, viste le eccezioni delle difese, disponeva di non acquisire le dichiarazioni del Lopez, tuttavia il Lopez in seguito non verrà mai ascoltato, sicché ci si chiede dove la Corte abbia assunto determinazioni e convinzioni se sul punto specifico nessun teste ha mai deposto, se non da quelle sit del Seoane di cui abbiamo ampiamente contestato!

Detto questo e volendo tornare a navigare nelle acque sicure del processo penale, potremmo affermare che non sia mai stata raggiunta la piena prova, oltre il ragionevole dubbio, dei fatti che vengono addebitati al Valderrama, se non altro per la ridda di contraddittorie deposizioni in cui i numeri *ballano* e le sorti dei prigionieri *vagano* da un luogo ad un altro senza certezze, fino ad un esecutore materiale di alcune fucilazioni che, forse per meritarsi l'impunità (non venne arrestato, non fu processato e fu addirittura promosso da tenente a maggiore!) ha scaricato tutto sull'appellante contando di essere creduto solo perché il suo *relato* era di grado più alto e titolare di un comando.

Ma siamo certi che quell'ordine fu impartito dal Valderrama e non da un altro vertice militare?

Siamo sicuri che invece il Lopez insieme ad altri soldati, magari perché schegge impazzite in un momento di follia collettiva, hanno loro e di propria iniziativa effettuato quelle fucilazioni?

I dubbi che abbiamo provato a sollevare, divengono ancora più evidenti se si prova a ragionare sulla mancanza del ritrovamento del cadavere del Signor Montiglio.

La mancanza del corpo, infatti, non può offrire spunti investigativi certi sulle modalità del suo presunto decesso e quindi, capire se lo stesso sia stato effettivamente sottoposto a fucilazione oppure, come qualche altro teste ha ipotizzato, fosse stato vittima di uno dei voli della morte che rispondevano alle modalità esecutive di altri soggetti dei vertici militari.

Montiglio, insomma, fu fucilato o gettato da un aereo?

A seconda della tipologia di decesso, era responsabilità di una differente catena di comando, sicché il Valderrama è stato condannato non in base ad una prova certa, bensì sulla scorta di nebulose congetture.

**Caso M1 – caso Venturelli Leonelli Omar Roberto odierno imputato
Ramirez Ramirez Hernan Jeronimo**

Il caso Venturelli si affida, al di là dei documenti depositati dalle difese delle Parti civili e della Procura, quasi esclusivamente alla testimonianza della figlia del Signor Venturelli, Maria Pax Venturelli Cea nata a Temuco il dicembre 1971 che all'epoca dei fatti aveva solo 2 anni.

I fatti che la stessa riporta sarebbero stati appresi *in seconda o terza battuta* (cfr. pag. 86 ud. 10.04.2015 righe 1 – 4) dalla madre, dai familiari del padre oltre ad altre persone non meglio identificate che la donna avrebbe conosciuto successivamente a Temuco.

Chi scrive non intende minimamente sminuire la drammaticità della testimonianza resa, il coraggio dimostrato nell'espone fatti molto dolorosi di un lontano ma pur sempre presente passato insanguinato.

Non c'è niente di peggio che raccontare l'uccisione di un parente, figuriamoci del padre!

Tuttavia chi scrive, non volendo abbracciare la sfera sentimentale del giudizio, ma provando ad avere un atteggiamento di *deontologico distacco emotivo* non può non attenersi alle regole del processo che, seppur si possano piegare più o meno *alle ragioni del cuore*, alla fine rispondono sempre ai criteri della logica.

Come per il caso Montiglio, anche per il caso Venturelli questo difensore procederà ad una semplice elencazione delle udienze in cui il Ramirez Ramirez è stato citato.

udienza 10.04.2015:

- Pax Venturelli (pag. 88 e 104) racconta: “... *che il 3 ottobre 1973 la zia Elia Lionelli ed i nonni si sono recati al carcere e lì hanno visto un registro con la firma falsa di Venturelli, ma non vi è nessun documento ufficiale in cui si disconosce la firma e viene fatta una comparazione*”.

Pag. 92:

“... *mia zia si è recata alla fiscalia militare che funzionava il reggimento Tucapel, e lì c'era il registro del carcere dove è trascritto che era stato lasciato, rilasciato il giorno 4 presso il registro. Ma, mia zia ha detto che quella firma lei non la riconosceva come la firma di mio papà ...*”.

Pag. 93:

P. Offesa Venturelli: “... *No, questo è l'estratto di quello che risulta dell'entrata e del ... cioè, della presa incarico e del rilascio della libertà condizionale dalla fiscalia militare, ed è un documento successivo, non è il registro.*”

PRESIDENTE: “... *Quindi, il registro, invece, quello che ha visto sua zia ...*”.

P. Offesa Venturelli: “... *Si ...*”.

PRESIDENTE: “... *dove ha riconosciuto, dove ha disconosciuto la firma*”.

P. Offesa Venturelli: “... *La firma falsa. Quello, però, non ce l'abbiamo*”.

udienza 07.05.2015:

- Fresia Margarita Cea Villalobos (pag. 20)
- Alarcol Sequel (pag. 62)

udienza 08.05.2015:

- Maturana Burgos (pag. 54)
- Carrasco (pag. 67, 76)
- Lopez Fuentes Carlos (92 e 93)

udienza 25.02.2016:

- Bertchenko Pablo (pag. 9, 10, 17, 19 e 20)

Nelle deposizioni dei soggetti sopra indicati nessuno conferma una connessione immediata e diretta tra l'evento morte e/o sparizione delle vittime e i fatti direttamente ascrivibili agli imputati.

Le incertezze di circostanze, di luogo, di tempo e di modalità non possono essere ricondotte in maniera oggettiva e per finalità soltanto umane nei confronti degli imputati che seppur si siano macchiati durante la guerra civile di crimini odiosi, non possono solo per questo essere tirati in ballo per una casualità storica, processualmente non accertata.

Nei casi che ci occupano non sono in contestazione i fatti storici, non sono in contestazione gli accadimenti, non sono in contestazione i rapimenti, le torture e anche le sparizioni, ma a chi debbano essere attribuiti gli omicidi secondo l'imputazione formulata.

E se è stato provato, e chi parla non è così sicuro, che ci furono dei rapimenti attribuibili a qualcuno e se è stato anche provato che ci furono delle torture, quei fatti non sono in connessione diretta ed immediata con la sparizione degli stessi soggetti, soprattutto nei confronti di chi si possa essere macchiato del rapimento o della tortura.

Nei casi che ci occupano, abbiamo assistito, come un mantra, a quel ragionamento che ha fatto da filo conduttore a tutta la stagione di "*Mani*

Pulite” in cui il teorema di “*non poteva non sapere*” veniva strettamente collegato alla figura del concorso morale, che, secondo chi scrive, nei casi che ci occupano è stata impropriamente evocata.

Come è noto, la compartecipazione morale prevede una adesione da parte del concorrente morale di una volontà criminosa quantomeno uguale a quella dell’autore materiale, così da avere uno stimolo alla sua azione e un maggiore senso di sicurezza nell’esercizio della propria condotta.

Quindi il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso e quindi l’attività del compartecipe, deve influenzare fattivamente la commissione del reato perché ne rafforza o ne facilita il proposito criminoso oppure l’attuazione.

Il contributo quindi, del concorrente morale, deve rendere più probabile l’azione criminosa, se non addirittura favorirla.

Inutile menzionare le pronunce di Cassazione che si sono succedute, dal 1989 in poi (Cass. Sezione I n. 1989 16.12.1987 caso Mambro), poiché tutte quante, l’una per l’altra, riportano i medesimi principi. (Cfr. Cass. Sezione I sentenza n. 7845/2015, in cui si conferma che è sufficiente un contributo causale atipico e un contributo agevolatore, un comportamento esteriore che possa agevolare la commissione del reato in modo che diventa suo anche il comportamento fattivo degli altri).

Ora, nel caso di gerarchie militari in cui ci sono regimi dittatoriali, si può parlare di concorso morale? E soprattutto, da parte di chi?

I subalterni debbono necessariamente soggiacere agli ordini che gli vengono impartiti dai vertici oppure possono ignorare quegli ordini?

Obbedire incondizionatamente ad un ordine significa accettare in tutto e per tutto quell’ordine oppure è un modo per non subire conseguenze personali ed i flagiziosi effetti di una disobbedienza?

Sul punto si è parlato molto durante il primo giudizio, addirittura arrivando a fare – secondo chi scrive – improprie similitudini con il caso Priebke

piuttosto che il processo di Norimberga o altri processi, in cui, subalterni militari hanno adempiuto ad ordini militari scellerati.

Chi parla è dell'opinione che nel caso in esame, e più segnatamente nel caso di gerarchie militari, il concorso morale non possa essere invocato in maniera oggettiva, ma vada puntualmente provato e dimostrato, poiché nell'ambito di un regime dittatoriale la possibilità di speculare in maniera obiettiva sulla singola volontà dell'agente che, a torto o a ragione, abbia dato esecuzione ad ordini molto discutibili.

Nel caso in esame, e nell'ambito del regime dittatoriale che ci occupa, si è provato ad indagare e accertare se ci fosse stata o meno, una seria *discrezionalità dissociativa* senza alcun tipo di conseguenza?

Insomma, disobbedire ad un ordine di tortura, deportazione, rapimento, fucilazione, avrebbe comportato in capo al subalterno ordinato, una qualsiasi conseguenza?

Se le Signorie Loro avranno la pazienza di leggere la testimonianza del teste della Procura, Prof. Carotenuto, ascoltato all'udienza del 28.01.2016 (pag. 88 e 89), lo stesso afferma che il Generale Praz, all'epoca dei fatti, pari grado di Pinochet ma a lui contrario, perché fedele alla Costituzione Cilena e al Governo Allende, fu il primo ad essere giustiziato, oppure l'altra storia all'interno della dittatura argentina in cui 100 militari con vario grado e livello poiché non d'accordo con la dittatura, furono sottoposti a chissà quale tremenda sorte e sono a tutt'oggi *desaparecidos*.

Alla luce di tali considerazioni, che non possiamo non dire fattuali, diventa difficile poter pensare che chi stesse all'interno di un'organizzazione militare potesse uscirsene agevolmente senza conseguenze: di qui la necessità di considerare l'ordine ricevuto non come una condivisione morale delle finalità sottostanti agli ordini stessi, bensì una necessità di sopravvivenza coniugata alla necessità di mantenere nell'ambito militare il grado e le competenze.

E nell'ambito di un colpo di Stato, una volta preso il potere, chi può immaginarne le sorti e la durata?

In questo contesto di *incerta previsione temporale* è naturale che gli agenti si configurassero un futuro più o meno lungo governato da quel regime

così da rendere impensabile, per la loro posizione, una dissociazione indolore e senza conseguenze per sé stessi e i loro familiari.

Altro elemento su cui si è ampiamente basata la sentenza di condanna riguarda la testimonianza de relato di cui, a parere di chi scrive, si è fatto ampio abuso durante il primo dibattimento.

Il racconto che i testimoni hanno apportato al processo, erano racconti non *di prima mano*, bensì racconti appresi da seconde o da terze fonti che, a loro volta, non erano state neppure presenti ai fatti.

Sul punto dobbiamo registrare che la giurisprudenza di merito ha fatto sempre più riferimento ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la quale, con interpretazioni assai pirotecniche, ha scavalcato i principi di cui agli artt. 194 e 195 c.p.p. così da imporre una lettura diversa rispetto all'originario volere del legislatore.

Il combinato disposto degli articoli 194, 3°co. e 195 c.p.p. assume generalmente la valenza di principio di diritto di straordinaria legalità.

Esso impedisce che si possa accollare ad altri la conoscenza di fatti e circostanze, senza che questi ultimi vengano sentiti a conferma di quanto riportato. Notevole difatti è il garantismo incorporato in tali norme, non presente in tutti gli ordinamenti giuridici mondiali, e per questo segno distintivo di elevatissima sensibilità politico-giuridica verso i principi cardine del giusto processo.

Il filone giurisprudenziale richiamato ha però superato il dettato normativo indicato, infrangendo i limiti invalicabili che il legislatore ha delineato per la prova orale.

Il 3° co. dell'art. 194 sancisce l'inutilizzabilità delle voci correnti nel pubblico, quali tracce indeterminate e sfuggenti di un sapere privo di certezze, e per questo meritevoli della sanzione dell'inutilizzabilità.

L'art. 195 stabilisce, parimenti, la medesima sanzione per quelle dichiarazioni che fanno riferimento ad una conoscenza dei fatti derivata da altre persone, salvo il caso in cui questi ultimi soggetti vengano in

dibattimento a deporre; eccezion fatta per le tassative ipotesi in cui l'esame di essi risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

La severa sanzione, prevista per le testimonianze che non rispettino i limiti suddetti, sta sicuramente a significare quanto invalicabili siano i confini della prova orale nell'odierno giusto processo.

A tal proposito essenziale appare ricordare come gli unici canali conoscitivi compatibili in via del tutto esclusiva con il nostro ordinamento sono: 1) **la conoscenza diretta dei fatti** e 2) **la conoscenza indiretta appresa da persona individuata e determinata**, così da permettere la deposizione in contraddittorio di quest'ultima.

La giurisprudenza ha invece dato origine ad **un terzo e, consentiteci, illegittimo canale cognitivo**, rappresentato dal flusso circolare ed indeterminato di informazioni appreso in seno ad una *societas sceleris*, il c.d. "sentito dire" celato sotto le mentite spoglie di un sapere qualificato.

Secondo tale corrente non si tratterebbe di dichiarazioni *de relato* bensì di una manifestazione di quella particolare fonte di conoscenza che si dice di ambiente, non assimilabile a pure e semplici dichiarazioni *de relato* in quanto circostanze attinenti la vita e l'attività di un sodalizio criminoso, della quale il dichiarante ha avuto contezza nella sua qualità di associato.

Si configurerebbe in tal specie un patrimonio conoscitivo derivante da un **flusso circolare di informazioni**, dello stesso genere di quello che si produce in ogni ordinario organismo associativo relativamente ai fatti di interesse comune.

Allo stesso modo si è affermato che il grado di attendibilità di tali notizie non appare assimilabile alle c.d. "voci correnti nel pubblico", delle quali l'art. 194 c.p.p. sancisce l'inutilizzabilità.

Ebbene questa *sconcertante operazione giurisprudenziale* sovvertendo le regole del processo, *veste di credibilità* oggettiva tutte quelle sommarie dichiarazioni, che prive del necessario riscontro attraverso la verifica dibattimentale della fonte originaria dell'informazione (in quanto indeterminata e non individuabile)!

Sicché, notizie di corridoio, sentito dire, il comune sentimento e il "*mi hanno detto con certezza*" vengono così ad assumere un valore probatorio

assolutamente non previsto dalla legge che tuttavia ha un peso, all'interno del processo, forse più della stessa prova testimoniale pure che invece è sottoposta al vaglio delle parti.

Qualche considerazione va fatta anche sulla *premeditazione* e sui *futili motivi* delle presunte uccisioni poiché vengono utilizzate al fine di giustificare la *pena maxima* impartita.

Vorremmo su tale crinale seguire un ragionamento: possibile che nell'ambito di un colpo di Stato, di una guerra civile ci sia spazio a premeditare l'uccisione di qualcuno?

E in caso affermativo, come si sarebbe articolata quella premeditazione?

La narrazione degli eventi da parte dei testimoni nonché degli storici e dei giornalisti ha illustrato un andamento dei fatti che è stato il frutto di una predisposizione, di un piano predefinito per eliminare qualcuno.

C'è stata una moltitudine di piani militari e politici, supportati dalla CIA, per evitare che nei Paesi del Sudamerica si potessero insediare governi di sinistra, specie dopo i fatti accaduti a Cuba in cui gli Stati Uniti avevano il blocco sovietico e non più di cento chilometri dalle loro coste.

Chi ricorda la crisi cubana? Ebbene il Plan Condor era un piano, ideato e sostenuto dagli Stati Uniti proprio per quelle ragioni squisitamente politiche.

Sicché quel contesto storico vede la nascita di guerre civili nei diversi paesi del Sudamerica in cui l'elemento politico di contrapposizione è stato il filo conduttore: in quel contesto non vi era spazio per *premeditare* l'uccisione di Tizio piuttosto che di Caio, quanto invece l'interesse a sovvertire, arrestare, eliminare gli oppositori come accade in un qualsiasi conflitto.

In quell'ambito si innestano anche gli interrogatori per strappare notizie utili al conflitto in corso: ogni inumana attuazione di quegli interrogatori – da cui ognuno prende le distanze – erano predisposti per far soffrire senza motivo oppure finalizzati ad ottenere più informazioni possibili?

L'elemento psicologico caratterizzante i due momenti, ossia della predisposizione e dei futili motivi, non può non essere analizzato, valutato ed apprezzato in quel contesto storico-fattuale.

Chi di noi può giustificare quei regimi, quei metodi, quelle torture?

Tuttavia, in quel contesto di conflitto interno fatto di padri contro i figli, dobbiamo anche chiederci a cosa fossero finalizzate quelle azioni ignobili poiché soltanto questo può marcare il confine tra la stupida premeditazione ed i vigliacchi futili motivi, ossia non giustificati da alcun piano ideologico e/o strategico.

Insomma si dovrà valutare se in quell'obbrobrio si è trattato di torture finalizzate a qualcosa, ossia fatte per carpire informazioni, oppure se si è trattato di comportamenti gratuiti ed ignobili, praticati su soggetti inermi solo per crudeltà da parte di aguzzini privi di morale.

Magari sul punto torneremo con motivi aggiunti poiché, diversamente da quanto abbiamo ascoltato nel primo giudizio, sembra che ogni azione fosse finalizzata esclusivamente all'eliminazione programmata tramite la tortura e tremendi tormenti fisici piuttosto che la risultante di azioni militari alquanto complesse e articolate, organizzate addirittura su scala internazionale ed in cooperazione militare tra più stati.

In considerazione di quanto sopra esposto ed in mancanza di elementi certi ed univoci in riferimento ai reati rispettivamente contestati ed attribuiti, si chiede l'integrale riforma della impugnata decisione.

In ogni caso quali siano le valutazioni della Corte ritiene questo difensore che il processo celebrato non abbia raggiunto la piena prova oltre ogni ragionevole dubbio della cosciente, condivisa e consapevole volontà di uccidere le persone per cui viene celebrato in Italia l'odierno processo, né è sufficiente il richiamo ai vertici militari, alle catene di comando, al coinvolgimento di tutti i militari, poiché, *utilizzando tale metro giuridico e la metodologia in contestazione*, non ci sarebbe stata neppure la necessità dell'odierno processo.

Tutti i regimi ed i loro appartenenti, sarebbero indistintamente colpevoli della sparizione dei cittadini italiani spariti e quindi tutti i soggetti, che a torto o a ragione abbiano rivestito un ruolo, un grado, una posizione nell'ambito di quei regimi, deve essere ritenuto responsabile per quei fatti.

Ma ricordiamo a tutti che il processo italiano funziona in un altro modo, la responsabilità penale è personale e va dimostrata ed accertata puntualmente, nell'ambito del giudizio: in esso non possono valere analogie, sentenze e convincimenti di altri giudici per altri casi.

Sicché se vogliamo condannare gli odierni imputati dal punto di vista morale e politico facciamolo pure, ma non dimentichiamo che gli stessi oggi risultano non colpevoli poiché nei loro confronti non è mai stata provata, né qui né nei paesi che richiedono all'Italia, questo immane sforzo processuale, quella pistola fumante che inchioderebbe a responsabilità processuali soggetti discutibili, pacificando così gli animi di popoli che, ancora divisi sul punto, non hanno trovato il giusto equilibrio per mettere la parola fine ad una vicenda storica che ha tristemente coinvolto almeno tre generazioni ed un continente.

Roma, 30 maggio 2017

Con osservanza,

Avvocato  Valentina Perrone